

Oggetto: Prevenzione e controllo della scrapie in Sardegna. Allevamento Puddu Nando – Selegas, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili (tse). Indennizzo latte distrutto non idoneo al consumo umano.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SANITA' ANIMALE

- VISTO il Regolamento di questa Az. U.S.L. approvato con deliberazioni n° 10523 del 30/12/96, n° 3273 del 03/06/97 e n° 660 del 02/03/04;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 2196 del 31/05/01 con la quale al dott. Lai Mario Ignazio sono attribuite le funzioni di Responsabile del Servizio di Sanità Animale;
- VISTA la delibera del Direttore Generale n° 232 del 9/02/09, con la quale attribuisce le deleghe ai Dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;
- VISTO il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 08/02/1954 n° 320;
- VISTO l'ordinanza ministeriale del 10/05/1991 con la quale nell'elenco delle malattie denunciabili è inserita anche la "Scrapie";
- VISTA l'O.M. 26/03/1998 recante misure supplementari in allevamenti colpiti da "Scrapie";
- VISTO il Decreto Ministeriale 08/04/1999 recante norme per la profilassi della "Scrapie" negli allevamenti ovi-caprini;
- VISTO il Regolamento CE 260/2003 – Modifica all'allegato VII del Reg. CE 999/01 - Eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini vivi e di embrioni bovini;
- VISTA la Decisione n. 2003/100/CE della Commissione del 13/02/2003 che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 727/2007 della Commissione del 26/06/2007 che modifica gli allegati I, III, VII e X del Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- VISTO il Regolamento (CE) n° 103/2009 della Commissione del 03/02/2009, che modifica gli allegati VII e IX del Reg. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.
- VISTA la nota DGSA25346-P del 23/12/2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che richiama l'obbligo che il latte prodotto negli allevamenti posti sotto sequestro, non potrà essere conferito agli stabilimenti di trasformazione, in quanto non destinabile al consumo umano fino alla comunicazione dell'esito positivo che escluda la BSE;
- VISTA la nota prot. n° DGSAFV.III/3920 del 02/03/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nella quale si sostiene che qualora il latte sequestrato non possa essere trasformato in azienda o stoccato in maniera tale da non pregiudicare la sua futura trasformazione, lo stesso sia indennizzabile ai sensi della legge 02/06/1988, n° 218;
- VISTA la migliore offerta presentata dalla società L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. di Pietro e Mario Mangia, con sede legale nel comune di Patrica (FR)- via Morolense, 12 e sede operativa nel Comune di Thiesi (SS), loc. Sa Tanchitta con n° CE 1038DT3
-

CONSIDERATA l'urgenza di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società L.E.M., presso l'allevamento posto sotto sequestro e distrutto dalla medesima società;

RILEVATO che, all'atto della presentazione della richiesta di indennizzo alla ASL n° 8, la procedura operativa prevedeva che, unitamente alla richiesta di rimborso, l'allevatore producesse una dichiarazione-valutazione sul prezzo del litro di latte, redatta da un perito iscritto negli elenchi del Tribunale di Cagliari;

VALUTATA l'esigenza di evitare un aggravio di costi a carico dell'allevatore, il Servizio di Sanità Animale della ASL n° 8 ha inviato al Servizio della Prevenzione dell'Assessorato Regionale alla Sanità con nota protocollo n° 3913 del 23/04/2010 una proposta alternativa per la determinazione del costo del latte ovi/caprino, nella quale era prevista una richiesta ufficiale a tre stabilimenti di trasformazione latte, maggiormente rappresentativi, che operano nel territorio della ASL n° 8, di comunicare il compenso per litro di latte, praticato ai loro conferenti nella campagna di produzione 2009/2010. Il valore medio ottenuto rappresenterebbe il giusto importo da corrispondere agli allevatori;

PRESO ATTO che il Direttore del Servizio di Prevenzione Regionale, con nota protocollo n° 0010490 del 10/05/2010, in risposta alla nostra proposta alternativa autorizzava questo Servizio all'espletamento della pratica di indennizzo secondo le modalità indicate, significando che la valutazione del costo unitario del latte, calcolato secondo la media del prezzo di acquisto dei tre maggiori stabilimenti operanti nel territorio, garantisce adeguatamente i criteri di equilibrio ed imparzialità del procedimento senza alcun onere nei confronti degli allevatori;

ATTESO che questo servizio, ha inviato una richiesta con nota prot. n° 4870 del 18/05/2010 alla ditta F.Ili Pinna, Industria Casearia S.p.a, con nota prot. n° 4914 del 19/05/2010 al Caseificio Aresu & C.L. S.r.l e con nota prot. n° 4910 del 19/05/2010 alla ditta Industria Casearia Agroalimentare Serra S.r.l., con l'invito a fornire l'entità del compenso corrisposto agli allevatori, per litro di latte, nel corso della campagna di produzione 2009/2010;

PRESO ATTO che la ditta F.Ili Pinna, Industria Casearia S.p.a ha comunicato che il prezzo medio del latte riconosciuto agli allevatori nell'annata casearia 2009/2010 ammonta a € 0,65 per litro di latte. Il Caseificio Aresu & C.L. S.r.l ha comunicato che il prezzo medio del latte ammonta a € 0,65 per litro di latte. La ditta Industria Casearia Agroalimentare Serra S.r.l ha comunicato che il prezzo medio che riconosce agli allevatori ammonta a € 0,65 per litro di latte;

CONSIDERATO che il prezzo del latte riconosciuto ai conferenti dalle ditte interpellate risulta per tutti e tre stimato in € 0,65;

ATTESA la necessità di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato dalla società L.E.M. Linea Ecologica Mangia S.r.l. di Pietro e Mario Mangia e di indennizzare esclusivamente le partite di latte, ritirate dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria;

PRESO ATTO che presso l'allevamento del sig. Puddu Nando sita in località Stalle Sociali in agro di Selegas - codice aziendale IT069CA035, è stato accertato casi di positività al test rapido per TSE;

RILEVATO che, in seguito a positività al test rapido per TSE, il Sindaco del comune di Selegas, in data 19/03/2010, ha emesso l'Ordinanza n° 3 per il sequestro cautelativo dell'allevamento ovino sito in loc. Stalle Sociali, identificato con codice aziendale IT069CA035 di proprietà del sig. Puddu Nando;

PRESO ATTO che per il latte ritirato e distrutto, proveniente dall'allevamento sottoposto a restrizione sanitaria, è stato fissato un indennizzo di € 0,65 per litro di latte, come precedentemente calcolato, da riconoscere al sig. Puddu Nando;

PRESO ATTO che la legge 02 giugno 1988, n° 218 – misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali - che all'art. 2, comma 4 prevede che *".....l'Autorità competente disponga la distruzione di.....omissis.....e di prodotti zootecnici contaminati, al proprietario è concessa una indennità pari all' 80% del valore attribuito in sede di stesura di verbale di distruzione."*

---

RITENUTO di dover corrispondere e liquidare al sig. Puddu Nando l'indennizzo per il latte distrutto di cui trattasi per l'importo di €9.672,00;

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Sanità Animale, dichiara la completa assenza di conflitto di interesse con il beneficiario della presente determinazione;

### D E T E R M I N A

- per le ragioni indicate in premessa:
- ✓ di istruire e avviare la pratica di indennizzo del latte ritirato e distrutto proveniente dall'allevamento del al sig. Puddu Nando, sottoposto a sequestro per encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
  - ✓ di fissare un indennizzo di €0,65 per litro di latte;
  - ✓ di corrispondere e liquidare a favore del sig. Puddu Nando nato a Cagliari il 04 dicembre 1974 codice fiscale PDDNND74T04B354L e residente a Selegas in via Funtana Bangius n° 20, codice aziendale IT069CA035 l'importo di € 9.672,00 (novemilaseicentosestantadue/00) quale indennità per la distruzione di 18.600 litri di latte come riportato nel seguente prospetto:

Allevatore	codice aziendale	test rapido	data adozione provvedimento	data ritiro latte	tipo latte	litri di latte ritirato	prezzo/litro	totale indennizzo	Somma dovuta (80%)
PUDDU NANDO	IT069CA035	15/03/2010	19/03/2010	22/03/2010 27/03/2010 04/04/2010 12/04/2010	OVINO	18.600	0,65	12.090,00	9.672,00

- ✓ che il pagamento dovrà essere eseguito mediante accredito diretto sul c/c bancario di seguito riportato

beneficiario	codice fiscale	istituto di credito	codice IBAN
PUDDU NANDO	PDDNND74T04B354L	BANCA DI SASSARI AGENZIA DI DOLIANOVA	IT61105764388000070049605

- ✓ di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione del relativo mandato di pagamento a titolo di anticipazione.
- ✓ di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2, della L.R. n° 10/2006;

dr. Mario Lai  
Responsabile del Servizio di Sanità Animale

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. dal \_\_\_\_\_ e resterà in pubblicazione per 15 giorni.